

Comune di Santa Maria della Versa

(Provincia di Pavia)
Piazza Ammiraglio Faravelli, 1
Cod. Fisc. – P. Iva: 01484840184
Telefono n.: 0385/278011-278220 – Fax n. 0385/79622 - 79108
C.A.P. 27047

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI 2017/18-2018/19-2019/20 PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA – PRIMARIA E SECONDARIA DI 1[^] GRADO DI SANTA MARIA DELLA VERSA.-CIG: 706436633E-

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

- 1. L'appalto ha per oggetto la gestione del servizio di trasporto scolastico degli alunni, frequentanti le seguenti scuole:
- Scuola dell'Infanzia. Via A.Moravia 2;
- Scuola Elementare P.zza Sandro Pertini n. 2;
- Scuola Media Via A.-Moravia n. 7;
- 2. Il servizio di trasporto scolastico viene appaltato in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, con specifico riferimento alle seguenti fonti: D.M- 448/1991, D.Lgs. 285/1992 e s.m.i., D.M. 31.01.1977 D.Lgs. 395/2000 e successivo regolamento di attuazione n. 161/2005. La Ditta appaltatrice è tenuta infine ad osservare la normativa di settore vigente, inclusi i provvedimenti adottati in data successiva a quella dell'affidamento del servizio.
- 3. Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di interesse pubblico e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di sospensione o di abbandono anche parziale del servizio ed, in genere , per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, l'ente appaltante potrà sostituirsi senza formalità di sorta all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio del servizio, anche attraverso affidamento ad altra ditta, con rivalsa delle spese a carico dell'appaltatore e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e dell'eventuale risarcimento dei danni, come previsto dal presente capitolato. Qualora la sospensione o l'abbandono derivino da cause di forza maggiore (es. emergenza neve o altre condizioni metereologiche avverse, dissesti stradali, calamità naturali, ecc.) l'appaltatore dovrà darne comunicazione all'Ente appaltante con la massima urgenza. Il suddetto servizio è da considerarsi altresì servizio pubblico essenziale, ai sensi della legge 12.06.1990 n. 146 Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e successive modifiche ed integrazioni . Pertanto la ditta appaltatrice dovrà rispettare quanto normativa di legge in materia di sciopero.

Art. 2 - DURATA DELL'APPALTO

- 1.Il presente appalto ha la durata di 3 (TRE) anni scolastici (2017/18- 2018/19- 2019/20): dal 01.09.2017 al 30.06.2020, salvo diverse disposizioni dell'Istituto Comprensivo . I giorni di effettuazione del servizio saranno quelli del calendario scolastico, previsto dall'Autorità Scolastica locale.
- 2.Si conferma il divieto di rinnovo del contratto. In ogni caso l'amministrazione si riserva la facoltà di proroga del contratto. Alla scadenza, l'appaltatore su richiesta dell'Amministrazione Comunale è tenuto a proseguire le prestazioni appaltate, alle medesime condizioni in essere, nella more dell'espletamento del nuovo appalto, per un periodo comunque non eccedente i mesi 6 (sei).

Art. 3 – IMPORTO DELL'APPALTO

1. L'importo complessivo presunto dell'appalto è di € 170.000,00 (IVA di legge esclusa) per il periodo di tre anni scolastici (dal 01.09.2017 al 30.06.2020) Detto importo è stato calcolato presuntivamente su una percorrenza complessiva di Km 200 giornalieri per un totale annuo presunto di Km 36.000 per 180. gg scolastici(dal lunedì al venerdì) e comunque secondo il calendario scolastico stabilito dall'Istituto Comprensivo.

Tale chilometraggio è puramente indicativo e suscettibile di variazioni in rapporto ai giorni di scuola e agli iscritti al servizio nell'ambito del territorio comunale.

- 2. L'importo si intende comprensivo di ogni obbligo od onere che gravi sulla ditta appaltatrice a qualunque titolo, secondo le condizioni del servizio specificate nel presente capitolato. Non saranno ammesse offerte pari o in aumento rispetto al prezzo a base d'asta, e pertanto saranno ammesse offerte esclusivamente in ribasso, pena l'esclusione dalla gara.
- 3. L'importo comprende anche la fornitura gratuita, a favore dell'Istituto Comprensivo, di due viaggi d'istruzione (con automezzi di capienza idonea a garantire il trasporto degli alunni e dei relativi accompagnatori), di cui uno da svolgere nell'arco della mezza giornata (dalle ore 8,30 alle ore 13,30) e con percorrenza massima di 150 km. andata/ritorno e l'altro da svolgere nell'arco dell'intera giornata (dalle ore 8,30 alle ore 20,30) e con percorrenza massima di 300 km. andata/ritorno. Detti viaggi saranno previamente concordati con il dirigente scolastico.

Art. 4 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- 1. Il servizio viene effettuato, giornalmente, secondo i percorsi e gli orari allegati al presente capitolato (allegato A) per tutti i giorni di scuola previsti dal calendario scolastico. Il servizio comprende il trasporto ad inizio mattina e quello del pomeriggio nel caso di rientri scolastici. A titolo puramente indicativo, il numero di giorni di svolgimento del servizio dovrebbe essere il seguente secondo il calendario scolastico:
- -Scuola dell'infanzia : servizio andata e ritorno pomeridiano per n. 5 gg settimanali e secondo il calendario scolastico;
- -Scuole elementari :servizio di andata e ritorno per n. 5 gg settimanali (il servizio di ritorno sarà effettuato per n. 2 giorni settimanali nell'orario pomeridiano) secondo calendario scolastico
- -Scuola media : servizio di andata e ritorno(antimeridiano) per n. 5 gg settimanali e secondo il calendario scolastico.
- 2. Sulla base degli attuali percorsi, così come risultano dall'allegato A al presente capitolato, la percorrenza chilometrica complessiva per anno scolastico è pari a Km 36.000 circa.
- 3. **I percorsi, i giorni e gli orari indicati** hanno carattere puramente indicativo e non costituiscono impegno per il Comune, in quanto potranno essere suscettibili di variazioni in rapporto agli studenti da trasportare, a modifiche dei percorsi, a diversa determinazione dei calendari scolastici, anche in relazione alle decisioni assunte dalle autorità competenti. Il servizio deve essere svolto dalla Ditta con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale e autoveicoli e a suo rischio e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti al servizio stesso nessuno escluso.
- 4. Il trasporto dovrà essere effettuato, giornalmente, con almeno n. 2 (due) scuolabus, da adibire contemporaneamente, da non più di n.28/31 posti (data la morfologia del territorio, lo svolgimento del servizio non sarà possibile mediante scuolabus più grandi), muniti di conducente .
- 5. Gli scuolabus dovranno possedere i requisiti e le caratteristiche prescritti dal D.M. 31.01.1977, nonché D.M. 01/04/2010.

6. Potranno accedere al servizio esclusivamente gli alunni frequentanti le scuole indicate all'art. 1.

7. **La salita e la discesa degli studenti** dovrà essere regolata in modo che le dette operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali il comune declina fin da ora ogni responsabilità.

8. Le modalità operative di espletamento del servizio di trasporto scolastico di cui al presente capitolato sono le seguenti:

- _ luogo di espletamento: ambito territoriale comunale con percorrenza annua complessiva presunta di circa Km 36.000 annui (calcolati sulla base del percorso dell'a.s. 2016/2017). Tale chilometraggio è puramente indicativo e suscettibile di variazioni in rapporto ai giorni di scuola e agli iscritti al servizio nell'ambito del territorio comunale;
- _ periodo di espletamento: da settembre a giugno di ciascun anno scolastico, secondo la cadenza del calendario delle attività didattiche stabilito dalle autorità scolastiche;
- _ giorni settimanali di espletamento: dal lunedì al venerdì salvo diverse indicazioni del dirigente scolastico.
- _ gli studenti devono arrivare a scuola in orario compreso tra i 15 e 5 minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni. Per l'uscita, lo scuolabus deve trovarsi all'esterno della scuola entro il termine delle lezioni. Il rispetto di tali tempi è vincolante, salvo casi eccezionali che dovranno avere espressa autorizzazione del Comune, rilasciata sulla base di valutazioni di merito ed economiche;
- _ caratteristiche del servizio: le fermate corrisponderanno ai punti di raccolta/consegna previsti all'allegato A o diversamente concordati con l'Amministrazione Comunale;
- _ l'appaltatore è tenuto ad effettuare i percorsi stabiliti dal Comune. Non sono ammesse percorrenze estranee agli itinerari, se non a seguito di espressa autorizzazione, oppure per cause di forza maggiore che dovranno essere immediatamente comunicate agli uffici comunali;
- _ ugualmente non sono consentite soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quant'altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio;
- _ il piano annuale di trasporto alunni, ed in particolare le linee, gli itinerari, le località, le fermate, i punti di raccolta, gli orari, il numero di utenti e il chilometraggio giornaliero possono subire variazioni in ogni momento al verificarsi di circostanze non prevedibili, in relazione a decisioni assunte dalle Autorità Scolastiche, a direttive e/o norme ministeriali e in ogni caso in relazione a nuove esigenze che si dovessero prospettare, al fine di favorire l'adempimento della frequenza scolastica e di migliorare la fruibilità del servizio da parte degli utenti. La ditta appaltatrice è tenuta ad adeguarsi ad eventuali variazioni richieste attinenti il piano di trasporto che si dovessero rendere necessarie nel corso dell'anno scolastico;
- _ gli orari di espletamento del servizio: l'orario delle singole fermate è stabilito in contraddittorio con la ditta affidataria prima dell'inizio del servizio, comunque nel rispetto dell'orario delle scuole e salvo modifiche disposte dai competenti organi scolastici. Gli orari delle scuole sono riportati **all'allegato** A e sono puramente indicativi, in quanto soggetti a possibili variazioni su disposizione delle competenti autorità scolastiche.
- _ L'appaltatore dovrà accogliere senza riserva alcuna gli alunni portatori di handicap, anche se necessitano di mezzi specifici per il trasporto; pertanto all'occorrenza e qualora necessario fra i mezzi messi a disposizione del servizio dovrà essere incluso almeno un mezzo specifico per il trasporto di utenza in carrozzella.

9. L'Ufficio Servizi Scolastici del Comune comunica alla Ditta appaltatrice:

- la data di inizio effettivo del servizio per ciascun anno scolastico;
- gli orari di inizio e termine delle lezioni nelle scuole interessate al servizio, il loro calendario scolastico annuale, nonché le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell'anno non appena ne venga a conoscenza;
- le eventuali percorrenze differenti dagli itinerari definiti e le variazioni al piano di trasporto previsto;

- 10. La ditta Appaltatrice è tenuta, in ipotesi di sciopero da parte dei docenti o di assemblee nell'ambito della scuola, ad effettuare il servizio rispettando gli orari standard di inizio e fine lezioni, tranne nel caso di inizio posticipato o termine anticipato delle lezioni, generalizzato a tutta la scolaresca, nel qual caso sarà l'ufficio scuola del Comune a comunicare tale necessità. Della sospensione delle attività didattiche può essere data comunicazione alla ditta appaltatrice anche con un solo giorno di anticipo.
- 11. La ditta appaltatrice, in particolare, è tenuta a comunicare all'Ufficio Servizi Scolastici:
- ogni sospensione o interruzione o variazione dei percorsi del servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore;
- il nominativo degli utenti privi di titolo attestante l'iscrizione al servizio.

ART. 4 BIS- SERVIZI SUPPLEMENTARI

- 1. Oltre a quanto indicato in sede di offerta tecnica, l'appaltatore si impegna ad effettuare, nel corso della durata dell'appalto, **senza alcun onere aggiuntivo** a favore dell'Istituzione Scolastica, **due viaggi d'istruzione** (con automezzi di capienza idonea a garantire il trasporto contemporaneo degli alunni e dei relativi accompagnatori), di cui uno da svolgere nell'arco della mezza giornata (dalle ore 8,30 alle ore 13,30) e con percorrenza massima di 150 km. andata/ritorno e l'altro da svolgere nell'arco dell'intera giornata (dalle ore 8,30 alle ore 20,30) e con percorrenza massima di 300 km. andata/ritorno.
- 2. Detti viaggi saranno previamente concordati con il dirigente scolastico.
- 3. Tali corse saranno effettuate negli orari in cui gli scuolabus non sono utilizzati per lo svolgimento dei normali tragitti.

Art. 5 - VARIAZIONI ALLE LINEE E AI PERCORSI

16/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

- 1. Le linee ed i percorsi di cui **all'allegato** A al presente capitolato sono suscettibili di variazioni in rapporto agli studenti da trasportare, ai plessi da servire, ad eventuali decisioni assunte dall' Autorità scolastica.
- 2. Pertanto per sopravvenute esigenze funzionali conseguenti all'intervenuta variazione degli elementi di cui al comma precedente, il Comune si riserva la facoltà di variare, in aumento o in diminuzione, il numero di percorsi ed il chilometraggio degli stessi, le fermate ed il numero dei mezzi da mettere a disposizione.

Art. 6 – AUTOMEZZI

1. Gli automezzi utilizzati dalla Ditta Appaltatrice per lo svolgimento dei servizi di cui al presente
capitolato devono essere rispondenti alle norme dettate dal D.M. 31/01/1997 < Nuove disposizioni
in materia di trasporto scolastico> e successive modificazioni ed integrazioni ed in generale da tutte
le normative in materia di trasporto scolastico, nonché D.M. 01.04.2010 in particolare devono:
□ coprire i percorsi di cui all'allegato A, con almeno n. 2 mezzi da adibire contemporaneamente;
□ ciascuno scuolabus dovrà avere una capienza massima di N. 28/31 posti (compreso l'autista,
fornito dalla ditta e personale da impiegare in assistenza e vigilanza, fornito dal Comune) . Data la
morfologia del territorio, lo svolgimento del servizio non sarà possibile mediante scuolabus
più grandi;
□ garantire il servizio con propri mezzi, in base alle necessità degli iscritti al servizio;
□ essere dotati di cronotachigrafo e apertura a distanza degli sportelli;
□ essere in possesso delle caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni in materia per quanto
riguarda tipologia, autorizzazioni e caratteristiche tecniche;
□ nella stagione fredda i mezzi dovranno essere muniti di gomme termiche e/o da neve e/o catene
da neve quando necessario.
2. Per l'effettuazione del trasporto scolastico, i predetti automezzi sono utilizzati nell'assoluto
rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi, contenute nel D.lgs. 285
del 30/04/1992 <nuovo codice="" della="" strada=""> e relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 495 del</nuovo>

3. La Ditta appaltatrice ha l'obbligo di:
□ assicurare la costante efficienza degli automezzi impiegati con particolare riferimento alle misure
di sicurezza;
□ rispettare la capienza massima per cui ogni singolo mezzo è stato collaudato;
□ non impiegare mezzi che consentano il trasporto di passeggeri in piedi.
4. La Ditta Appaltatrice fornisce al Comune:
□ l'elenco dei mezzi da adibire al servizio di trasporto scolastico, comprensivo della capienza di
ognuno;
□ le copie delle carte di circolazione dei mezzi che effettueranno il servizio dalle quale risulti
l'immatricolazione di cui al comma precedente;
□ l'aggiornamento della suddetta documentazione, qualora subentrino variazioni.
5. La ditta appaltatrice, su indicazione del servizio comunale competente, impiega automezzi con
capienza tale da garantire il servizio secondo quanto indicato dal presente Capitolato e con le
caratteristiche di cui sopra.
6. La Ditta appaltatrice, oltre ad adibire al trasporto scolastico automezzi idonei alle caratteristiche
degli itinerari ed al numero di alunni da trasportare, garantisce la disponibilità di automezzi,
funzionanti e comunque idonei, da utilizzare:
□ in sostituzione di quelli in uso nel caso di guasto meccanico, incidente o altro;
□ in sostituzione o ad integrazione di quelli in uso in caso di richiesta di aumento del servizio o
variazione di tipologia.
7. Qualora, prima dell'inizio di gani anno scolastico, si determinino puove esigenze organizzative

- 7. Qualora, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, si determinino nuove esigenze organizzative ed i mezzi utilizzati non si rivelino più adeguati (necessità di aggiungere nuovi percorsi, minori o maggiori utenti per percorso, ecc) le specifiche tecniche dei nuovi mezzi da utilizzare sono decise di comune accordo tra la ditta appaltatrice e l'Ente appaltante;
- 8. La ditta appaltatrice non può sostituire i mezzi utilizzati per il servizio con altri di targa diversa, se non con autorizzazione del Comune preventivamente richiesta e motivata; il nuovo mezzo deve possedere caratteristiche uguali o superiori rispetto al mezzo di cui viene chiesta la sostituzione, secondo quanto stabilito nel presente articolo.
- 9. Nel caso in cui all'inizio o durante il servizio giornaliero non sia possibile utilizzare uno o più mezzi autorizzati (es. per guasto improvviso, incidente o altro) la ditta appaltatrice ne dà immediata comunicazione al Comune, via fax o tramite e-mail; in tal caso è tenuta ad assicurare una tempestiva sostituzione dei mezzi al fine di garantire lo svolgimento del servizio, impiegando idonei mezzi sostitutivi con le medesime caratteristiche di quelli autorizzati.
- 10. I mezzi utilizzati per il servizio dovranno essere custoditi a cura e sotto responsabilità della ditta appaltatrice.
- 11. A bordo di ciascun mezzo dovrà essere garantito un elevato grado di pulizia ed il funzionamento di tutti gli impianti presenti.

Art. 7 - COMUNICAZIONE DELLA DITTA APPALATARICE

1. La Ditta Appaltatrice è tenuta a fornire al Comune, immediata notizia, con il mezzo più celere, di tutti gli incidenti verificatisi durante l'espletamento del servizio appaltato, quali sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato. In ogni caso deve sempre seguire comunicazione formale relativa a quanto accaduto. A tal fine ogni autista dovrà essere dotato di telefono cellulare per garantire la tempestiva comunicazione dell'avversità occorsa (es. in occasione di incidente) senza l'abbandono del mezzo e degli alunni trasportati. Qualora detti incidenti siano riconducibili alla responsabilità dei conducenti, la Ditta è tenuta a comunicare all'Ente appaltante i provvedimenti eventualmente adottati nei loro confronti.

2. Onde agevolare l'esecuzione dell'affidamento e favorire i diretti rapporti con il Comune nell'ambito dell'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato, detto responsabile dovrà poter essere reperibile telefonicamente durante lo svolgimento del servizio. Il nominativo ed il numero telefonico dovranno essere comunicati all'Amministrazione Comunale prima dell'inizio del servizio.

Art. 8 - PERSONALE DELLA DITTA APPALTARICE

- 1. Per tutte le attività di gestione dei servizi oggetto del capitolato, la Ditta Appaltatrice si avvale di personale qualificato idoneo allo svolgimento degli stessi, nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell'area di appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori. La Ditta Appaltatrice è pertanto responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, dei requisiti tecnico professionali e delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato.
- 2. Il personale addetto alla guida deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- A. patente di guida della categoria adeguata al mezzo necessario per l'effettuazione del servizio;
- B. certificato di qualificazione del conducente di categoria corrispondente (CQC);
- 3. L'appaltatore, almeno sette giorni lavorativi prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto e, successivamente, dell'avvio di ogni anno scolastico, si impegna a fornire al Comune l'elenco nominativo del personale impiegato per il servizio, con gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi e gli estremi del documento di guida e del Certificato di qualificazione del conducente di categoria rispondente (CQC).
- 4. Il personale addetto alla guida deve essere:
- □ munito di distintivo di riconoscimento, riportante le generalità dell'autista e della ditta che gestisce il servizio;
- □ dotato di telefono cellulare idoneo per la conversazione durante la guida, per consentire la tempestiva comunicazione alla Ditta Appaltatrice di ogni avversità eventualmente occorsa (incidente, avaria automezzo, ecc.) senza l'abbandono del mezzo e degli alunni trasportati, e per ogni altro motivo di emergenza o legato al servizio che richieda il contatto anche immediato da parte dell'autista con i genitori degli utenti, il Comune o viceversa.
- 5. Al personale adibito al servizio è fatto divieto di prendere accordi anche verbali con genitori e personale docente circa la possibilità di inserire nuovi alunni nel percorso definito; per eventuali richieste o rilievi dei genitori degli utenti, gli autisti devono indirizzare gli stessi all'Ufficio Scolastico comunale.
- 6. Il personale non prende ordini da estranei all'espletamento del servizio, fatti salvi i provvedimenti di urgente necessità che dovessero essere impartiti dagli organi di polizia per motivi di sicurezza. Il personale mantiene la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio e, nel caso, ne dà comunicazione alla Ditta che provvede a formalizzare, mediante comunicazione al Comune, fatti e circostanze che possono interferire o compromettere il buon andamento del servizio.
- 7. Il personale osserva nei rapporti con l'utenza un comportamento di civile rispetto della persona ed un contegno, sempre e comunque, decoroso ed adeguato alla particolare età degli utenti.
- 8. La Ditta Appaltatrice è responsabile del comportamento dei propri dipendenti ed è obbligata a sollevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti dell'Amministrazione in qualità di ente appaltante.
- 9. La ditta è tenuta ad applicare al personale impiegato nel servizio tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, i contratti nazionali di lavoro e gli eventuali accordi sindacali stipulati in sede regionale, provinciale e comprensoriale, ivi comprese le successive modificazioni sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento Assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro.

Art. 9 – OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE

capitolato. Costituiscono oneri a carico della Ditta Appaltatrice tutte le spese relative alla gestione
del parco degli automezzi sia ordinarie che straordinarie e del personale , quali, in via del tutto
esemplificativa:
□ impiego di mezzi con caratteristiche tecniche idonee a svolgere il servizio, come previsto dal
precedente art. 6;
□ installazione di cronotachigrafo sui mezzi , nel rispetto delle vigenti normative, come previsto dal
precedente art. 6;
□ revisioni periodiche dei mezzi;
□ tassa di circolazione;
□ assicurazione R.C. auto;
□ carburanti, lubrificanti, olio, gomme;
□ manutenzione e pulizia degli automezzi, con lavaggio periodico internamente ed esternamente e
comunque quando le condizioni metereologiche lo rendano necessario, in modo da assicurare
standard qualitativi pienamente adeguati;
□ spese derivanti dalla dotazione agli addetti alla guida di telefono cellulare, come previsto dal
presente capitolato;
☐ imposte, le tasse derivanti dall'assunzione del servizio;
□ retribuzioni e compensi per il proprio personale, nonché gli oneri assicurativi e previdenziali del
personale stesso;
□ assunzione del rischio completo e incondizionato della gestione;

1.Nel prezzo contrattuale è comprensivo ogni onere, nessuno escluso, previsto dal presente

- 2. La ditta Appaltatrice, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato ha l'obbligo di uniformarsi alle Leggi e Regolamenti che attengano in qualsiasi modo al tipo di attività oggetto del presente appalto, a quanto previsto dal presente Capitolato speciale d'appalto nonché alle istruzioni che le vengano comunicate verbalmente o per iscritto dal Comune.
- 3. La Ditta appaltatrice è tenuta a rispettare tutte le norme vigenti in materia di tutela minori in rapporto alle responsabilità specifiche connesse al servizio.
- 4. Secondo quanto stabilito dagli articoli precedenti, la ditta è, inoltre tenuta a presentare prima dell'inizio del servizio la seguente documentazione:
- Copia della concessione di servizio pubblico di linea o dell'autorizzazione di noleggio di autobus con conducente;
- Copia della carta di circolazione dei mezzi;
- Copia delle polizze assicurative dei mezzi;
- Copia delle patenti di guida e certificati di qualificazione del conducente di categoria corrispondente (CQC);
- 5. La ditta appaltatrice si impegna, inoltre a:
- a) ad adibire un numero di mezzi sufficienti a garantire sempre ed in ogni caso il servizio, tenendo conto del numero posti seduti/numero dei bambini trasportati;
- b) L'appaltatore assume l'obbligo di trasportare gli alunni sotto la propria responsabilità dal luogo di partenza a quello di arrivo, curandosi di garantirne la salita e discesa dal mezzo nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza. E' tenuto a rispondere, oltre che del ritardo adempimento o nell'esecuzione del trasporto, di qualsiasi sinistro che colpisca persone o cose;
- c) L'appaltatore è tenuto all'osservanza ed alla applicazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni stabiliti dalla vigente normativa in materia;
- d) Presentare il piano di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n 81/2008 e n. 242/1996 impegnandosi a rispettarlo in tutte le sue parti, poiché lo stesso costituisce strumento efficace per la gestione del servizio appaltato.

ART. 9 BIS - NOMINA DEI RESPONSABILI DELLE ATTIVITA'

- 1. Al momento della stipulazione del contratto, ovvero prima dell'affidamento del servizio, qualora esso avvenga prima della stipula del contratto stesso, l'appaltatore nomina un responsabile tecnico, il cui nominativo verrà comunicato al Comune unitamente ad un recapito telefonico. Tale recapito telefonico dovrà sempre essere disponibile per il Comune, negli orari di chiusura degli uffici dell'appaltatore. Il responsabile tecnico costituirà l'interlocutore privilegiato nei rapporti Ente-Ditta. Lo stesso potrà essere individuato anche fra gli autisti adibiti al servizio.
- 2. Parimenti il Comune individua, sin d'ora, nel Responsabile del Procedimento, il funzionario comunale cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di Responsabile del servizio in oggetto. Il medesimo, oltre ai compiti previsti dalla vigente normativa, può compiere in qualsiasi momento e senza preavviso ispezioni per constatare la regolarità ed il corretto funzionamento del servizio. In particolare potranno essere effettuati controlli, in qualunque momento per accertare il rispetto degli orari, l'idoneità dei mezzi di trasporto utilizzati e del personale posto alla guida dei mezzi.

Art. 10 - OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

1.Il Comune si impegna a:

- · garantire alla Ditta un corrispettivo pari all'importo di aggiudicazione;
- · comunicare il calendario scolastico e gli orari di servizio;
- · avvisare tempestivamente la ditta appaltatrice direttamente o a mezzo delle autorità scolastiche, di eventuali sospensioni del servizio.

Art. 11 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DI RISCHI DA INTERFERENZE

1.Si precisa, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008, che il servizio di cui al presente appalto non presenta rischi da interferenze. Conseguentemente e in applicazione della determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05.03.08, la stazione appaltante non è tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze. Si precisa, inoltre, che l'attività di controllo effettuata con personale della stazione appaltante, di cui all'art. 14 non presenta rischi da interferenza, in quanto trattasi di attività sporadica svolta in locali/luoghi non messi a disposizione dalla stazione appaltante stessa. La ditta appaltatrice dovrà, tuttavia, fornire alla stazione appaltante le indicazioni sulle modalità di svolgimento di tale servizio.

Art. 12- PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

- 1.L'importo risultante dall'offerta per anno scolastico sarà corrisposto in 10 rate mensili posticipate corrispondenti ai mesi di attività del servizio scolastico (indicativamente da settembre a giugno), previa presentazione di regolare fattura elettronica.
- 2. E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di ricevere qualsiasi somma dalle famiglie degli utenti.
- 3.Il Comune si impegna al pagamento dei corrispettivi dovuti alla ditta, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, previa verifica dell'adempimento regolare della prestazione e della regolarità contributiva dell'Azienda mediante il DURC, salvo che il Comune disconosca la regolarità delle fatture stesse e proceda, in conseguenza, a contestazioni; in tal caso verrà effettuato nei termini solo il pagamento della somma non contestata. Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano in alcun modo la ditta dagli obblighi ed esoneri ad essa derivanti dal presente capitolato.
- 4. Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali esecuzioni d'ufficio, delle eventuali penalità applicate per inadempienza a carico della ditta appaltatrice e quant'altro dalla stessa dovuto.
- 5. Ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha modificato il DPR n. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'IVA, l'imposta verrà versata dal Comune secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'Appaltatore continuerà ad esporre l'IVA in fattura, ma il Comune non procederà a saldare il relativo importo, in quanto esso verrà trattenuto al fine del successivo versamento direttamente all'Erario.

- 6. Al fine di una corretta gestione del nuovo meccanismo sopra indicato, l'appaltatore sarà tenuto ad aggiungere alle fatture mensili la seguente dicitura: "Scissione dei pagamenti Art. 17-ter del DPR n. 633/1972".
- 7. Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano l'appaltatore dagli obblighi ed oneri che ad esso derivano dal contratto d'appalto.
- 8. La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Art. 13 - AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO

1.Lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto, in caso di ampliamento dello stesso dovuto all'eventuale apertura di nuovi plessi scolastici o a diverse e maggiori richieste pervenute dall'utenza, potrà essere affidato alla ditta aggiudicataria, alle medesime condizioni espresse nel presente capitolato. La Ditta dovrà, in questo caso, apportare tutti gli adeguamenti necessari per garantire il normale svolgimento del servizio.

Art. 14 - CONTROLLI

1.Il Comune potrà effettuare in qualsiasi momento sui mezzi di servizio controlli ed ispezioni a mezzo di proprio personale o propri incaricati.

Art. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, in considerazione delle caratteristiche dell'oggetto di appalto, tali da richiedere la necessità di individuare uno stesso referente che garantisca la continuità del servizio, è assolutamente vietato alla Ditta appaltatrice di cedere o subappaltare, in tutto o in parte, il servizio aggiudicato, pena l'immediata risoluzione del contratto, il riconoscimento dei danni e delle spese causati all'Ente e il conseguente introito della cauzione.

Art. 16 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1.Si applica l'art. 106 del decreto leg.vo n. 50/2016, in quanto compatibile, nel caso di modifica in corso di contratto.

Art. 17 - CESSIONE DEL CREDITO

- 1.E'ammessa la cessione dei crediti vantati dall'impresa aggiudicataria verso il Comune, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del D.lgs n. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario di cui alle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.
- 2. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili al Comune qualora questi non le abbia rifiutate con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto.

Art. 18 – MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE

- 1.Le modifiche e le variazioni della denominazione e della ragione sociale dell'impresa aggiudicataria devono essere prontamente comunicate al Comune.
- 2. La comunicazione è corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata; in particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente; in mancanza, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa trasmettono apposita dichiarazione contenente quanto richiesto.

3. Fino a quando non si conclude la procedura di cui ai commi 1 e 2, il Comune continua a riconoscere il soggetto contraente, pertanto eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell'attesa, non saranno liquidate.

Art. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 1. Si procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
- a) quando il Comune e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
- b) per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
- c) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; il Comune incamera la cauzione definitiva;
- d) fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di raggruppamenti temporanei d'imprese;
- e) ricorso al subappalto senza autorizzazione; il Comune incamera la cauzione definitiva;
- f) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati dal Comune per fatti connessi con l'esecuzione del contratto; il Comune incamera la parte restante della cauzione:
- g) in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dei mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, decida di non continuare il rapporto contrattuale con l'acquirente; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;
- h) ove il Comune, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi all'impresa aggiudicataria di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse; l'impresa aggiudicataria ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva e al pagamento del 10 dieci per cento dei servizi non eseguiti fino a quattro quinti dell'importo del contratto;
- i) qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale o qualora lo stesso inadempimento venga reiterato più volte e l'Amministrazione si avvalga della facoltà di risolvere il contratto; il Comune incamera la cauzione definitiva;
- j) mancato rispetto dei contratti di lavoro applicati al personale dipendente, così come dichiarato;
- k) Negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa (art. 108 D.Lgs. 50/2016).
- 2. In caso di recesso unilaterale da parte dell'appaltatore, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno, che sarà individuato e quantificato anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento.

Art. 20 - MODALITÀ ED EFFETTI DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE

- 1.La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente.
- 2. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'impresa con pec, fax o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto salve le disposizioni della legge 7/8/1990, n. 241.
- 3. Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'impresa è dovuto, fatti salvi i provvedimenti di cui al comma 5, il pagamento del valore del servizio eseguito fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione, effettuata nelle modalità di cui al comma 2.
- 4. Nei soli casi di risoluzione del contratto di cui al comma 1, lettere c), e), f) ed i), e comma 2 dell'art. 19, il Comune ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio, in danno dell'impresa inadempiente. L'affidamento avviene per procedura negoziata, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto. L'affidamento a terzi

viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte dal comma 2 del presente articolo, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, dei servizi affidati e degli importi relativi.

- 5. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla cauzione incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, previo "fermo amministrativo" del corrispettivo regolarmente dovuto all'impresa, disposto con provvedimento dell'organo competente.
- 6. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente.
- 7. L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 21 – RECESSO

- 1.L'Amministrazione Comunale si riserva, in ogni caso, la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto, con disdetta a mezzo pec, fax o raccomandata a/r, che dovrà essere formulata e trasmessa almeno 3 (tre) mesi prima della decorrenza della recessione, nei seguenti casi:
- per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- per cessazione del servizio a causa di giustificati motivi.
- 2. Il recesso è altresì consentito nei termini e nei modi di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 22 - OBBLIGHI ASSICURATIVI E RESPONSABILITA'

- 1.La ditta appaltatrice è direttamente responsabile nei confronti del Comune e dei terzi per qualsiasi danno a cose o persone provocato nello svolgimento del servizio in argomento e pertanto resta a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento , senza diritto a rivalsa o a compensi da parte del comune. La ditta garantisce il Comune da eventuali pretese di terzi riferite agli obblighi da essa assunti, ai servizi affidati, ivi compresi danni a cose e a persone, interessi e diritti, sollevando in tal senso il Comune ed i funzionari da ogni responsabilità civile e penale. In particolare, la Ditta appaltatrice assume ogni responsabilità in merito agli utenti ininterrottamente dal momento in cui vengono presi in carico salendo sui mezzi, al momento in cui vengono riconsegnati nei luoghi previsti finali, sollevando completamente il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
- 2. A fronte delle responsabilità evidenziate ai precedenti commi, la ditta appaltatrice è tenuta a stipulare un'assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e cose) con un massimale non inferiore a € 25.000.000,00 per danni alle persone. Copia della polizza dovrà essere consegnata all'Ente appaltante contestualmente alla stipula del contratto d'appalto, ovvero prima dell'affidamento del servizio qualora esso avvenga prima della stipula del contratto stesso.
- 3. Per ogni veicolo adibito ai servizi oggetto dell'appalto, la ditta appaltatrice dovrà essere in possesso di una polizza assicurativa verso terzi (RC auto) con massimale di almeno € 25.000.000,00 e comprensiva di copertura di infortunio in salita ed in discesa di tutti i trasportati, sia per causa di morte che di invalidità permanente, ferma restando l'intera responsabilità della stessa anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurativi.
- 4. La Ditta appaltatrice si impegna a mantenere in vigore ed efficaci tutte le assicurazioni pertinenti la presente convenzione fino alla scadenza dell'incarico del servizio assegnatole, con clausola di vincolo apposta su tali polizze a favore del Comune ed obbligo di segnalazione preventiva di eventuali anticipati annullamenti ed inefficacia della garanzia interessata con obbligo da parte dell'assicuratore di segnalare direttamente all'Ente l'eventuale scopertura il giorno stesso della decadenza della garanzia.
- 5. La Ditta appaltatrice si impegna a richiedere e/o mantenere e l' efficacia delle assicurazioni pertinenti i rischi di circolazione degli automezzi, rischi RC Auto, fino alla scadenza dell'incarico del servizio assegnatole, anche in caso di opponibilità della garanzia da parte degli Assicuratori per guida senza patente, con patente scaduta, in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e/o simili, agendo in quel caso solamente in via di rivalsa nei confronti dei responsabili.

Art. 23 - INADEMPIENZE

- 1.E' fatto obbligo alla ditta di iniziare il servizio nella data prestabilita, salvo diverse disposizioni dell'Istituto Comprensivo (calendario scolastico).
- 2. La ditta affidataria dovrà collaborare con il Comune al fine di perseguire gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità prescritti dalla legge. La ditta aggiudicataria si impegna a comunicare tempestivamente all'Ufficio comunale preposto qualsiasi interruzione, sospensione o variazione del servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore. Per negligenze e deficienze accertate che compromettano l'efficacia del servizio, il Comune, previa formale contestazione scritta, applicherà una penale nei seguenti casi:
- □ l'utilizzo dei mezzi non corrispondenti a quelli indicati dalla ditta, non preventivamente autorizzati, comporterà una penale di € 250,000 per ogni giornata di utilizzo dei mezzi;
- □ ritardi nell'arrivo degli alunni presso le rispettive sedi scolastiche o di prelevo degli stessi dalle medesime sedi, superiori a 10 minuti, comporteranno l'applicazione della penale di € 250,00 dopo la contestazione del terzo ritardo;
- □ la mancata osservanza dell'orario di ogni singola fermata, esclusi i casi di forza maggiore, comporterà, dopo la contestazione del terzo ritardo, l'applicazione di una sanzione pecuniaria di € 250,00, la seconda volta e le successive il raddoppio di detta sanzione;
- □ per mancata o parziale percorrenza del tragitto prescritto, non preventivamente autorizzata, verrà applicata **la penale di € 250,00 al giorno**, nonché rimborso di ulteriori spese che il Comune dovrà sostenere per supplire il mancato rispetto degli obblighi contrattuali;
- □ per mancata comunicazione al Comune dell'interruzione , sospensione o variazione di servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore, verrà applicata la penale di € 250,00.
- 3. La formalità richiesta per l'irrogazione della penalità è la contestazione dell'infrazione mediante pec, fax o lettera raccomandata A.R.
- 4. Alla contestazione dell'inadempienza da parte del Comune, la ditta ha la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni nel termine perentorio di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Il comune, nel caso valuti positivamente le controdeduzioni presentate dalla ditta, ne dà comunicazione alla stessa entro il termine di 30 giorni; in caso contrario, le deduzioni si intendono non accolte e verrà comunicato l'ammontare della penale.
- 5. Dette penalità, nonché gli eventuali danni e spese a carico della ditta appaltatrice, di cui al presente disciplinare, saranno trattenute con il metodo ritenuto più opportuno da parte degli uffici competenti e, pertanto, o sul primo rateo in scadenza o, in alternativa, dalla cauzione definitiva.
- 6. L'amministrazione Comunale, oltre all'applicazione della penale, ha comunque facoltà di esperire ogni azione ritenuta utile o necessaria per il risarcimento dell'eventuale maggiori danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

Art. 24 – CONTROVERSIE

1.Fermo restando l'obbligo di procedere con la risoluzione bonaria della lite, qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Comune e la ditta appaltatrice in ordine all'esecuzione degli adempimenti derivanti dal presente contratto, competente a giudicare sarà il **Foro di Pavia.**

Art. 25 - SPESE ED ONERI FISCALI

- 1.Dopo l'aggiudicazione, la ditta sarà invitata a presentarsi per la stipulazione del contratto, nella forma dell'atto pubblico amministrativo.
- 2. Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto d'appalto, nessuna eccettuata od esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria. La ditta dovrà provvedere al deposito delle spese di contratto, di bollo e di registrazione. Nel caso in cui l'aggiudicatario non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini della stipula del contratto o non si presenti alla data e nel luogo fissati per la stipula senza alcuna valida giustificazione o non presenti la cauzione definitiva nei termini assegnati, l'Ente appaltante lo dichiarerà decaduto ed aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. Saranno a carico della ditta inadempiente gli eventuali maggiori oneri sostenuti dal Comune.

Art. 26 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

- 1.Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'appalto e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento: alle disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore: statali, regionali comunali (ivi comprese le ordinanze) in materia trasporto o comunque aventi attinenza con i servizi oggetto dell'appalto, nonché alle norme del Codice Civile e della legislazione in materia di appalti.
- 2. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

Art. 27 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

- 1.Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, in ordine al procedimento cui si riferisce questo capitolato, si informa che:
- le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti strettamente soltanto allo svolgimento della procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto;
- il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara;
- l'eventuale rifiuto di rispondere comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione;
- I soggetti o le categorie di soggetti i quali possono venire a conoscenza dei dati sono:
- il personale interno dell'Amministrazione addetto agli uffici che partecipano al procedimento;
- i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
- ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.
- 2. I diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli di cui all'art. 7 del medesimo D.Lgs. n. 196/2003, cui si rinvia; il titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione appaltante.

ALLEGATI:

A- Percorsi e orari.